

Pubblicato il 07/11/2022

N. 00937/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Angelo Clarizia, Arturo Massimo, -OMISSIS- De Angelis e Consuelo -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.N.A.S. s.p.a., in persona del Direttore Legale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Cavallaro e -OMISSIS- Tabarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Stallone e Gaia Di Lernia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

-OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

A1 - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- degli atti della procedura aperta indetta da A.N.A.S. s.p.a. per l'affidamento dell'appalto misto di lavori e servizi per la realizzazione di opere stradali sulla S.S. n. 1 "Aurelia" (viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia - variante alla S.S. n. 1 "Aurelia" - 3° lotto tra -OMISSIS- ed il raccordo autostradale - 2° stralcio funzionale B dallo svincolo di Buon Viaggio escluso allo svincolo di San Venerio incluso) e relativo servizio di monitoraggio ambientale e, segnatamente, della determina di aggiudicazione prot. n. CDG-0784036-U del 9.12.2021 a -OMISSIS- s.a. a r.l., della nota di comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione, dei verbali di gara e relativi allegati, della proposta di aggiudicazione e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e per la condanna dell'Amministrazione all'aggiudicazione della commessa in favore del ricorrente, con eventuale subentro nell'esecuzione, o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente;

A2 - per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:

- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e, per quanto occorrer possa, dell'art. 18.1 del disciplinare di gara;

A3 - per quanto riguarda sia il secondo ricorso per motivi aggiunti, sia il terzo ricorso per motivi aggiunti, sia il quarto ricorso per motivi aggiunti:

- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti;

- della nota prot. n. 115408 del 24.2.2022 con cui è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione e degli atti e verbali del sub-procedimento di verifica dei requisiti *ex art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016*;

B - per quanto riguarda il ricorso incidentale:

- degli atti di gara, nella parte in cui -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a. non è stata esclusa dalla procedura;

- dei verbali di valutazione dell'offerta tecnica e della graduatoria, nella parte in cui -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a. è collocata al secondo posto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. s.p.a. e di -OMISSIS- s.c. a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2022, la dott.ssa Liliana Felletti e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato e depositato il 7 gennaio 2022 -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a. (d'ora innanzi, anche -OMISSIS-) ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta da A.N.A.S. s.p.a. per l'affidamento dell'appalto misto di lavori e servizi per la realizzazione di opere stradali con relativo monitoraggio ambientale e, segnatamente, i verbali di gara e la determina di aggiudicazione in favore del consorzio stabile -OMISSIS- s.c. a r.l. (d'ora innanzi, anche -OMISSIS-). In particolare, premesso di essersi classificato secondo in graduatoria, il consorzio ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e la condanna dell'ente appaltante ad aggiudicare la gara in proprio favore, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto e subentro nello stesso, o, in subordine, a risarcire i danni per equivalente monetario.

Ha dedotto i seguenti motivi:

I) *Violazione dell'art. 94 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis di gara. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria ed illogicità.* La Commissione avrebbe illegittimamente attribuito all'aggiudicatario 4,2 punti per il sub-criterio b.8.1 previsto dall'art. 18 del disciplinare di gara, nonostante l'omessa produzione delle necessarie dichiarazioni relative ai siti di cava / deposito / scarica.

II) *Violazione dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione ed illogicità.* Il consorzio controinteressato avrebbe reso una dichiarazione reticente in merito alla risoluzione di un contratto di appalto disposta dal Comune di -OMISSIS-, non accennando al rigetto dell'impugnativa avverso la delibera civica e, in tal guisa, influenzando indebitamente il seggio di gara. In ogni caso, il mancato riscontro di un grave illecito professionale da parte dell'Amministrazione risulterebbe illogico e inficiato da difetto istruttorio e motivazionale, perché dalla sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- emergerebbe che -OMISSIS- non si era adoperata per eseguire numerosi ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e che la consorziata -OMISSIS- s.r.l. aveva abbandonato il cantiere. Parimenti erroneo si appaleserebbe il riferimento al tempo trascorso dalle violazioni operato dalla stazione appaltante, perché la risoluzione, pur risalente al 2016, sarebbe stata confermata dal Tribunale partenopeo solamente con decisione del 5 novembre 2020.

III) *Violazione dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria ed illogicità.* -OMISSIS- s.r.l., consorziata designata da -OMISSIS- per l'esecuzione dell'appalto, avrebbe taciuto il rinvio a giudizio dell'ex a.u. -OMISSIS- -OMISSIS-, avvenuto nel 2018 per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle disposizioni antiinfortunistiche. Dal che dovrebbe desumersi che la società avrebbe commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza sul lavoro o, comunque, un grave illecito professionale; inoltre, potrebbe essere stata colpita dall'interdizione a contrattare con la P.A. di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001. Né rileverebbe la sostituzione del signor -OMISSIS- nel 2020, perché attuata con finalità meramente elusiva, come corroborato dal fatto che attualmente l'imputato amministrerebbe un'altra società del gruppo.

Sia A.N.A.S. s.p.a. sia -OMISSIS- s.c. a r.l. si sono costituite in giudizio, difendendo la piena legittimità degli atti gravati e instando per la reiezione dell'impugnativa.

In seguito, con ricorso notificato e depositato il 27 gennaio 2022, -OMISSIS- ha oppugnato in via incidentale gli atti di gara, mirando a paralizzare il ricorso principale e ad ottenere l'esclusione di -OMISSIS- dalla selezione. A tal fine ha articolato i seguenti motivi:

I) *Violazione degli artt. 32, 80, 85 e 86 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis. Difetto di istruttoria.* Il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, legale rappresentante di -OMISSIS- s.r.l., consorziata designata dal ricorrente principale, risulterebbe indagato per reati ambientali: donde il venir meno dei requisiti di moralità in capo alla società rappresentata ed al consorzio -OMISSIS-. Inoltre, l'estromissione dell'avversario sarebbe atto dovuto anche per il silenzio serbato in merito a tali inchieste giudiziarie, intervenute nell'arco temporale 2020/2021, che integrerebbe il tentativo di influenzare le decisioni della stazione appaltante.

II) *Violazione degli artt. 32, 80, 85 e 86 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis. Difetto di istruttoria.* -OMISSIS- risulterebbe passibile di espulsione sia perché l'ing. -OMISSIS- -OMISSIS-, direttore tecnico sino al maggio 2021, sarebbe stato arrestato e rinviato a giudizio per il reato di turbata libertà degli incanti, in ragione delle funzioni svolte in seno al -OMISSIS- -OMISSIS-; sia per aver artatamente omesso di dichiarare tali gravi pregiudizi penali.

III) *Violazione degli artt. 32 e 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis) del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis. Violazione dei requisiti di moralità. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.* Il consorzio ricorrente in via principale avrebbe sottaciuto due procedimenti penali pendenti a carico del proprio legale rappresentante, signor -OMISSIS- -OMISSIS-, riguardanti, rispettivamente, il reato di peculato e quello di violazione delle norme antisismiche. Inoltre, -OMISSIS- non avrebbe comunicato una misura espulsiva inflitta da A.N.A.S. s.p.a. in

un'altra gara per avere presentato una polizza assicurativa firmata da un soggetto non legittimato.

IV) *Violazione degli artt. 32 e 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis) del d.lgs. n. 50/2016.*

Violazione della lex specialis. Violazione dei requisiti di moralità. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. -OMISSIS- s.p.a., consorziata esecutrice, avrebbe omesso sia di informare l'Amministrazione del procedimento penale a carico del direttore tecnico, signor -OMISSIS- -OMISSIS-, per opere eseguite in assenza di titolo paesaggistico e di autorizzazione sismica; sia di menzionare la risoluzione di un affidamento disposta dal Comune di Lucca per gravi ritardi e inadempimenti.

V) *Violazione degli artt. 32 e 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis) del d.lgs. n. 50/2016.*

Violazione della lex specialis. Violazione dei requisiti di moralità. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. L'operato della committenza risulterebbe viziato da carenza di istruttoria e di motivazione, perché non sarebbero stati specificamente vagliati i fatti per i quali il signor -OMISSIS- -OMISSIS-, a.u. di -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., consorziata designata da -OMISSIS-, ha riportato una serie di condanne penali.

VI) *Violazione degli artt. 32 e 80, comma 5, lett. c), c-bis) e f-bis) del d.lgs. n. 50/2016.*

Violazione della lex specialis. Violazione dei requisiti di moralità. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. -OMISSIS- s.p.a., consorziata esecutrice, avrebbe elusivamente mancato di dichiarare il proprio coinvolgimento in vicende che hanno comportato la revoca di appalti e l'avvio di inchieste penali per condotte corruttive nell'ambito dei lavori per la realizzazione della tratta Alta Velocità Milano - Genova, del 6° Macrolotto dell'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria e del -OMISSIS-.

VII) *Violazione degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della lex specialis.*

Difetto di istruttoria. Irragionevolezza e illogicità della valutazione. All'offerta tecnica di -OMISSIS- dovrebbero essere tolti almeno 2,6 punti per i parametri b.1 e b.8.1 e, conseguentemente, il consorzio ricorrente dovrebbe essere retrocesso

al terzo posto della graduatoria: donde il difetto di interesse all'odierna impugnativa.

Con un primo ricorso ai sensi dell'art. 43 c.p.a., notificato e depositato il 27 gennaio 2022, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a. ha introdotto il seguente motivo aggiunto:

IV) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 59 e 94 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara. Violazione dell'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006. Violazione del d.p.r. n. 120/2017. Violazione dei principi generali di buon andamento, correttezza, trasparenza, concorrenza e par condicio. Erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti.* - OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura o, al più, ricevere 0 punti per il sottocriterio b.8.1, perché i quattro siti di conferimento proposti come miglioria non sarebbero idonei a ricevere i materiali derivanti dagli scavi e dalla rimozione del cumulo di terre e rocce, per i quali il progetto esecutivo imporrebbe il trattamento come rifiuti con codice CER 17.05.04. Segnatamente, le cave di -OMISSIS- s.r.l. e di -OMISSIS- s.r.l. non possiederebbero l'autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti; gli impianti di recupero di -OMISSIS- s.r.l. e di -OMISSIS- s.a.s. si rivelerebbero inadeguati sotto il profilo temporale, perché le relative autorizzazioni scadrebbero prima del 2025, e sarebbero comunque insufficienti a coprire da soli l'intero fabbisogno di assorbimento di inerti, pari a 198.500 mc.

Successivamente, con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 5 aprile 2022 e depositato il 6 aprile 2022, il ricorrente principale ha impugnato la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione e gli atti del sub-procedimento di verifica dei requisiti, deducendo l'illegittimità derivata dai vizi già censurati con il gravame introduttivo e con il primo ricorso *ex art. 43 c.p.a.*

Con un terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 29 aprile 2022, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a. ha articolato i seguenti mezzi:

V) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 80 e 86 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione della par condicio. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; illogicità manifesta; perplessità.* L'ente committente avrebbe pretermesso gli accertamenti circa il possesso dei requisiti *ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016* in capo al consorzio stabile - OMISSIS- ed alle consorziate indicate per l'esecuzione della commessa.

VI) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 81, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell'art. 97 Cost. Violazione dei termini perentori assegnati. Eccesso di potere; contraddittorietà; illogicità; difetto di istruttoria; perplessità.* La stazione appaltante, dopo avere richiesto all'aggiudicatario di consegnare tutta la documentazione a comprova dei requisiti entro il termine perentorio del 17 dicembre 2021, lo avrebbe inammissibilmente rimesso in termini per la trasmissione dei documenti relativi alla capacità economica e finanziaria.

Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha ordinato ad A.N.A.S. s.p.a. di depositare in giudizio la documentazione acquisita nella fase di verifica dei requisiti generali prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

In seguito alla produzione dei prefati documenti da parte della resistente, con un quarto ricorso *ex art. 43 c.p.a.*, notificato il 9 settembre 2022 e depositato il 13 settembre 2022, -OMISSIS- ha dedotto i seguenti ulteriori motivi:

VII) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 80 e 86 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della par condicio. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità.* Il consorzio controinteressato avrebbe dovuto essere estromesso dalla gara perché dal certificato dell'Agenzia delle Entrate risulterebbe a carico di -OMISSIS- s.r.l. una violazione fiscale grave, definitivamente accertata, e in quanto la suindicata impresa avrebbe autocertificato falsamente di avere soddisfatto tutti gli obblighi tributari.

VIII) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 80 e 86 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione dell'art. 23 del disciplinare di gara. Violazione della par condicio. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità.* La committente non

avrebbe compiuto numerosi accertamenti indispensabili ai fini della comprova dei requisiti generali:

- non avrebbe consultato il casellario ANAC per sincerarsi della presenza o meno di annotazioni a carico di -OMISSIS- s.r.l., di -OMISSIS- s.r.l. e di -OMISSIS- s.r.l.;
- non avrebbe espletato i dovuti controlli in materia antimafia con riferimento a -OMISSIS-, -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- ed -OMISSIS- -OMISSIS-;
- avrebbe completamente pretermesso l'attività istruttoria nei confronti di -OMISSIS- s.p.a., di -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- a r.l. e di -OMISSIS- s.r.l., nonché di -OMISSIS- s.r.l. e di -OMISSIS- s.r.l.;
- non avrebbe acquisito i certificati dei carichi pendenti dei soggetti titolari delle cariche di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 nelle società -OMISSIS-, -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l.

IX) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 80 e 86 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della par condicio. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità.* I DURC sarebbero stati richiesti da A.N.A.S. s.p.a. dopo l'atto del 24 febbraio 2022 con cui ha disposto l'efficacia dell'aggiudicazione e, pertanto, non varrebbero ad attestare il requisito di correttezza contributiva per tutta la durata della gara.

X) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 80 e 86 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della par condicio. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità.* La certificazione di regolarità fiscale di -OMISSIS- risulterebbe chiesta dalla stazione appaltante e rilasciata dall'Agenzia delle Entrate anteriormente sia al provvedimento di aggiudicazione del 9 dicembre 2021, sia alla comunicazione di efficacia del 24 febbraio 2022. Ne discenderebbe l'inidoneità a comprovare il requisito di cui all'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 per l'intero svolgimento della selezione.

XI) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 86 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione della par condicio. Eccesso di potere; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; perplessità.* Le verifiche condotte sugli attestati SOA di -OMISSIS- si rivelerebbero incomplete sotto due profili: l'attestazione n. 8418AL/63/01 avrebbe scadenza intermedia in data 22 aprile 2021; mancherebbero le certificazioni successive alla n. 8721AL/67/01 prodotta in sede di gara.

Tutte le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 21 ottobre 2022.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di esaminare dapprima il ricorso introduttivo del giudizio ed i relativi motivi aggiunti, atteso che, in base all'elaborazione della Corte di Giustizia UE, lo scrutinio dell'impugnazione principale è comunque doveroso anche nell'eventualità di accoglimento del gravame incidentale c.d. escludente (Corte di Giustizia UE, 5 settembre 2019, C-333/18, *Lombardi*; Corte di Giustizia UE, 5 aprile 2016, C-689/13, *Puligienica*; T.A.R. Liguria, sez. I, 28 gennaio 2022, n. 64; T.A.R. Liguria, sez. I, 23 gennaio 2021, n. 59).

2. Con i motivi I) e IV) del gravame -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a. si duole di illegittimità nella valutazione dell'offerta tecnica vincitrice in relazione al sub-criterio b.8.1, relativo a “*movimentazioni terre e inerti*”.

Le lagnanze non possono trovare accoglimento.

2.1. La società pubblica committente ha dimostrato, attraverso la produzione in giudizio, che il consorzio -OMISSIS- ha regolarmente presentato, per tutti i siti di cava / deposito / discarica offerti, sia le dichiarazioni dell'allegato “GT_D_08”, nelle quali lo stesso concorrente ha attestato la disponibilità e l'idoneità degli stabilimenti (docc. 9-10-11-12-18 produzioni 26.1.2022 della resistente), sia le dichiarazioni dell'allegato “GT_D_08.1”, in cui il gestore responsabile di ciascun impianto ne ha indicato ubicazione, tipologia, nonché

quantitativo di materiale trattabile autorizzato e riservato per l'esecuzione dell'appalto (docc. 13-14-15-16-17 produzioni 26.1.2022 della resistente).

2.2. Si appalesano adatti alla bisogna i quattro siti di conferimento dei materiali di risulta proposti dall'aggiudicatario, ubicati in località più vicine al cantiere (Aulla, Santo Stefano di Magra e Borghetto di Vara) rispetto alle due discariche indicate da A.N.A.S. s.p.a. (localizzate una a Levante e l'altra nei comuni di Montignoso e Pietrasanta, in provincia di Massa Carrara).

2.2.1. Innanzitutto, è irrilevante che i due siti ricettivi di proprietà di -OMISSIS- s.r.l. e di -OMISSIS- s.r.l. non siano autorizzati allo smaltimento di rifiuti, perché nell'offerta tecnica il consorzio vincitore ha previsto che le terre e rocce da scavo siano trattate, almeno in parte, in regime di sottoprodotto riutilizzabile, ai sensi dell'art. 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 (v. pagg. 16-17 relazione tecnica -OMISSIS-, sub doc. 54 controinteressato).

Infatti, -OMISSIS- si è impegnata a predisporre l'apposito "*Piano di Utilizzo Terre*" (v. doc. 56 controinteressato), vale a dire, secondo la definizione dell'art. 2, lett. f), del d.p.r. n. 120/2017, il documento in cui il proponente attesta il rispetto dei requisiti di legge ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni. Pertanto, correttamente il controinteressato ha contemplato il conferimento degli inerti da scavo non costituenti rifiuti presso il sito di accettazione di -OMISSIS- s.r.l. e la cava in riqualificazione di -OMISSIS- s.r.l., entrambi idonei a ricevere materiali aventi valori di concentrazione della soglia di contaminazione conformi alla colonna A della tabella 1, all. 5, parte IV del d.lgs. n. 152/2006, con capienza pari, rispettivamente, a 80.000 mc. ed a 198.000 mc. (doc. 55 controinteressato).

Si appalesa invece inaccoglibile la tesi ricorsuale secondo cui, per le terre e rocce provenienti dal cantiere – segnatamente, dagli scavi delle gallerie "-OMISSIS-" e dall'abbancamento presso l'area "*Fornaci*" –, la "*Relazione Gestione Materie*", allegata al progetto esecutivo posto a base di gara, prescriverebbe inderogabilmente la classificazione come rifiuti con codice CER 17.05.04,

riguardante le “*terre e rocce non pericolose*”, con conseguente necessità di smaltimento in discarica.

Invero, come condivisibilmente eccepito dalle controparti, il trattamento delle terre in esubero come rifiuti rappresenta una mera indicazione e non, invece, una scelta progettuale intangibile, risultando tale conclusione chiaramente desumibile da tre ordini di considerazioni.

In primis, il progettista non ha eseguito analisi di caratterizzazione del materiale da scavo presente *in situ* (v. “*Relazione Gestione Materie*”, sub doc. 31 ricorrente), che devono essere effettuate dall'appaltatore (v. pag. 37 dello schema di contratto, sub doc. 5 produzioni 1°.4.2022 della resistente).

In secondo luogo, per le terre dell'area di stoccaggio “*Fornaci*”, la stessa “*Relazione Gestione Materie*” dà atto che si tratta di materiali che erano stati ivi depositati come sottoprodotti, in attesa di essere trasportati nei siti di riutilizzo (v. pag. 11 della “*Relazione Gestione Materie*”).

Infine e in ogni caso, l'assunto attoreo si pone in frontale contrasto con la previsione della *lex specialis* in virtù della quale la disponibilità del concorrente a presentare il piano di utilizzo delle terre era premiata con l'attribuzione di due punti (cfr. sub-criterio b.8.2 del disciplinare di gara, sub doc. 2 ricorrente).

Come accennato, infatti, il documento in parola “*è funzionale a garantire che i materiali di risulta delle escavazioni possano essere considerati sottoprodotti e non rifiuti, al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale*” (T.A.R. Piemonte, sez. II, 13 luglio 2022, n. 661). Pertanto, se l'offerta tecnica consegue un punteggio maggiore per il piano di reinserimento ambientale delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è ovvio che l'affidatario dei lavori possa e, anzi, debba conferire tali materiali nei siti idonei all'uopo individuati nel piano stesso (ciò, peraltro, segna la differenza con il precedente di T.A.R. Toscana, sez. I, 19 aprile 2022 n. 526, richiamato dal ricorrente, nel quale la legge di gara non contemplava la possibilità di presentare il piano di utilizzo).

Per tale ragione appare altresì evidente che le modifiche non consentite alla gestione ed al bilancio delle terre e dei materiali, ai sensi del sottocriterio b.8.1

del disciplinare ed alla luce del tipo di opere in progetto, consistono nel riutilizzo degli inerti in esubero all'interno al cantiere (ad esempio, per i c.d. ritombamenti o per la produzione di calcestruzzo). Viceversa, in presenza dei requisiti stabiliti dall'art. 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, non v'è ragione – e sarebbe irrazionale – imporre un divieto generalizzato di reimpiego dei residui produttivi, atteso che il riuso, come noto, consente una maggiore sostenibilità ambientale, limitando i rifiuti e riducendo il consumo di risorse naturali “vergini”.

Per completezza si rileva che, nella paventata ipotesi in cui, all'esito delle analisi chimiche, dovesse emergere l'impossibilità di classificare i materiali da scavo come sottoprodotti, -OMISSIS- potrebbe comunque avvalersi – oltre ai due impianti di recupero proposti (di -OMISSIS- s.r.l. e di -OMISSIS- s.a.s.), aventi una capacità ricettiva complessiva superiore a 100.000 mc. – anche delle due discariche individuate da A.N.A.S. s.p.a. Infatti, fermo restando l'impegno negoziale dell'aggiudicatario ad utilizzare i siti presentati, questi ultimi sono integrativi (e non sostitutivi) di quelli del progetto a base dell'appalto, come stabilito dal disciplinare nello stesso sottoparametro b.8.1: onde un'eventuale *défaillance* – allo stato non verosimile e non dimostrata – potrebbe in ogni caso essere colmata mediante i siti segnalati dalla committente.

2.2.2. Priva di pregio si appalesa la contestazione circa i termini di validità delle autorizzazioni degli impianti di -OMISSIS- s.r.l. e di -OMISSIS- s.a.s., spiranti, rispettivamente, il 30 marzo 2022 ed il 31 ottobre 2024, ossia anteriormente al 31 marzo 2025, data di prevista ultimazione delle opere.

Invero, nessuna disposizione della *lex specialis* limitava i siti di smaltimento proponibili a quelli muniti di titolo abilitativo di durata superiore al periodo di presumibile svolgimento dei lavori. E ciò perché la scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di simili impianti sono evenienze ordinarie e fisiologiche, tanto è vero che la stessa discarica toscana, contemplata nel progetto della

stazione appaltante, risulta autorizzata fino al 22 luglio 2022 (cfr. pag. 19 della “*Relazione Gestione Materie*”).

Del resto, il ricorrente non ha allegato né, tantomeno, dimostrato alcuna circostanza ostativa al rinnovo dei titoli relativi ai predetti siti.

3. Con il II) mezzo -OMISSIS- censura l’asserita reticenza di -OMISSIS- circa la risoluzione di un contratto di appalto da parte del Comune di -OMISSIS-, nonché la sua omessa espulsione dalla gara per la dedotta gravità delle inadempienze commesse in tale occasione.

Le doglianze sono infondate.

Sia nella domanda sia nel D.G.U.E. il controinteressato ha esposto, in maniera sintetica ma chiara, i principali eventi occorsi nella vicenda contestata, in cui, peraltro, la consorziata esecutrice della commessa era diversa da quelle designate nella presente procedura. Segnatamente, l’aggiudicatario ha segnalato quanto segue (v. pag. 3 domanda di partecipazione, sub doc. 21 ricorrente, e pagg. 12-13 D.G.U.E., sub doc. 22 ricorrente):

- “*il Comune di -OMISSIS-, con deliberazione della Giunta Comunale del -OMISSIS- ha deliberato di procedere alla risoluzione del contratto di appalto (sottoscritto dal -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-che aveva designato quale esecutrice la consorziata -OMISSIS- srl) per preteso inadempimento dell’appaltatore*”;

- -OMISSIS- e -OMISSIS- s.r.l. hanno, quindi, agito avanti al Tribunale di Napoli per la risoluzione del contratto per inadempimento dell’ente committente, rappresentando “*una serie di anomalie e criticità*”, tra cui “*il mancato rispetto dell’art. 158 co. 7 del dpr 207/2010 per non aver proceduto alla sospensione parziale dei lavori oggetto di variante e carenti di autorizzazione sismica*”;

- con sentenza n. -OMISSIS- il Giudice partenopeo ha respinto la domanda risolutoria, ritenendo che -OMISSIS- s.r.l. “*non avrebbe dovuto sospendere le lavorazioni diverse da quelle interessate dall’autorizzazione*” sismica, ma ha al contempo accolto la richiesta di pagamento del corrispettivo per le opere eseguite, nonché rigettato l’istanza risarcitoria avanzata dall’Amministrazione civica in via riconvenzionale.

Inoltre, non risulta né immotivata, né superficiale o irragionevole, la valutazione del seggio di gara secondo cui i fatti in esame non sono caratterizzati da gravità tale da imporre l'esclusione del consorzio -OMISSIS- dalla gara, alla luce dell'esito della controversia, *id est* della soccombenza reciproca delle parti (cfr. pag. 4 verbale n. 8 del 3.12.2021, sub doc. 12 ricorrente).

In effetti, sebbene il rifiuto di -OMISSIS- s.r.l. di proseguire i lavori sia stato ingiustificato per gli interventi estranei al titolo abilitativo mancante (dove la legittimità della delibera comunale di risoluzione del contratto), la decisione del Tribunale napoletano ha accertato che gli inadempimenti sono stati reciproci, perché l'ente locale non ha ottenuto l'autorizzazione sismica e, quindi, non ha messo l'appaltatrice in condizione di realizzare le opere strutturali (v. doc. 24 ricorrente). Pertanto, il giudizio di affidabilità formulato dalla stazione appaltante non risulta affetto dai vizi censurati dal ricorrente, a prescindere dal fatto che la fattispecie risolutiva rientri astrattamente nel triennio di cui all'art. 80, comma 10-*bis*, del d.lgs. n. 50/2016.

Contrariamente all'assunto attoreo, poi, non sono state riscontrate carenze “*significant and persistent*”, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c-*ter*) del d.lgs. n. 50/2016, avendo la sentenza statuito, sulla base di apposita C.T.U., che “*le opere eseguite dall'impresa sono esenti da vizi, difetti ed inesecuzioni e risultano realizzate a regola d'arte*”.

4. Con il III) motivo dell'impugnativa il consorzio ricorrente lamenta un preteso contegno omissivo di -OMISSIS- s.r.l., esecutrice nominata da -OMISSIS-, la quale non avrebbe dichiarato la pendenza di un processo penale a carico del signor -OMISSIS- -OMISSIS-, già amministratore unico della società, per omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La censura non merita condivisione.

Invero, l'invocato obbligo informativo non è predicabile in capo ad -OMISSIS- s.r.l., non essendo ritraibile né dalla normativa vigente, né dai

documenti di gara.

In primo luogo, infatti, non sussiste un siffatto onere dichiarativo dal punto di vista soggettivo, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, perché il signor -OMISSIS- è cessato dalla carica di amministratore il 31 gennaio 2020 (v. doc. 4 controinteressato), ossia un anno e mezzo prima della data di pubblicazione del bando di gara, avvenuta il 6 agosto 2021.

Inoltre, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, in coerenza con il principio di tassatività delle cause di estromissione, qualora il socio o il titolare di cariche societarie non rientri nel perimetro soggettivo delineato dal terzo comma dell'art. 80, non sussiste l'obbligo di dichiarazione neppure ai fini di cui al comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, *“dovendosi ritenere che la presenza di eventuali «gravi illeciti professionali» possa assumere rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara solamente quando gli stessi siano riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del medesimo decreto”* (così Cons. St., sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5782, relativa ad un caso analogo, in cui l'impresa non aveva dichiarato il rinvio a giudizio di colui che, in passato, era stato amministratore; Cons. St., sez. V, 8 aprile 2019, n. 2279). E ciò in quanto *“Estendere l'obbligo dichiarativo, ed il correlato principio di immedesimazione organica, oltre i limiti soggettivi e temporali della disposizione comporta la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione”*, determinando *“l'ulteriore effetto paradossale – che esplicitamente la disposizione intende escludere – di sottoporre l'impresa concorrente agli effetti escludenti correlati alle condotte di un soggetto che da anni non fa più parte della governance”* (Cons. St., sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5782, cit.).

Contrariamente a quanto adombrato da -OMISSIS-, poi, dal rinvio a giudizio dell'ex amministratore non può trarsi l'automatica conseguenza che -OMISSIS- s.r.l. abbia commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, né che sia stata colpita dalle sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001 (per una fattispecie simile cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 21 dicembre 2021, n. 13213,

secondo cui *“il mero rinvio a giudizio [N.d.R.: dell’amministratore della società], non seguito da una condanna penale, per fatti astrattamente idonei a configurare una violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, non costituisce una infrazione «debitamente accertata», non essendo stato esplicato un potere di accertamento demandato agli organi competenti ed esercitato nelle forme all’uopo previste”*). Tanto è vero che, come accertato dalla resistente, -OMISSIS- s.r.l. non è stata attinta da un provvedimento dell’Ispettorato del lavoro di sospensione per gravi violazioni, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, nulla risultando nel casellario ANAC (cfr. all. C.1 resistente); né ha riportato sanzioni amministrative dipendenti da reato, in base al d.lgs. n. 231/2001 (cfr. all. F resistente).

Infine, non rileva che il signor -OMISSIS- sia oggi amministratore di -OMISSIS- s.r.l., trattandosi di una persona giuridica diversa da -OMISSIS- s.r.l., anche se appartenente allo stesso gruppo societario (v. docc. 25-26-27 ricorrente).

5. Con i motivi V) e VIII) il ricorrente denuncia una serie di lacune istruttorie nel sub-procedimento di verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Le contestazioni sono inaccoglibili.

Occorre premettere che i requisiti di ordine generale sono prescritti:

- per gli operatori economici che partecipano alla gara e, in caso di vittoria, stipulano il contratto di appalto con l’Amministrazione, nonché per i loro ausiliari e subappaltatori (cfr. art. 86, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 50/2016);
- per le persone fisiche titolari di cariche apicali nelle suddette imprese e per le persone fisiche o giuridiche socie nei casi previsti dall’art. 80, comma 3, limitatamente alle ipotesi tassativamente elencate nei commi 1 e 2, vale a dire, rispettivamente, di condanna penale definitiva per una serie di reati incidenti sulla moralità professionale e di applicazione di misure antimafia.

Ciò posto, dalla documentazione depositata in giudizio da A.N.A.S. s.p.a., in adempimento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, risulta che il seggio di gara ha eseguito i controlli sui requisiti generali *ex* art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 con

riferimento al consorzio stabile -OMISSIS- s.c. a r.l., alle due consorziate designate per l'esecuzione dell'appalto -OMISSIS- s.r.l. ed -OMISSIS- s.r.l., all'operatore indicato per il servizio di monitoraggio ambientale -OMISSIS- s.r.l. ed al fornitore del laboratorio di analisi -OMISSIS- s.r.l., nonché alle persone fisiche e giuridiche di cui al comma 3 dell'art. 80.

5.1. Segnatamente, dal certificato in data 20 dicembre 2021 prodotto sub C.1 emerge *per tabulas* che la stazione appaltante ha consultato il casellario informatico delle imprese gestito da ANAC anche per -OMISSIS- s.r.l. e per -OMISSIS- s.r.l.

Infatti, in cima al suddetto documento è indicato che la ricerca ha avuto ad oggetto, tra gli altri, il codice fiscale di -OMISSIS- s.r.l., ossia -OMISSIS-, e quello di -OMISSIS- s.r.l., vale a dire -OMISSIS-. Nel corpo del certificato, invece, non è riportato nulla con riferimento a tali società: alla stregua delle modalità di visualizzazione dei dati nel casellario, ciò significa che non vi sono annotazioni riservate a carico delle stesse.

La consultazione del casellario ANAC non era, invece, necessaria con riferimento alla posizione delle imprese socie (tra cui -OMISSIS- s.r.l., socia di maggioranza di -OMISSIS- s.r.l.), in quanto, come si è detto, passibili di verifica ai soli fini dell'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.

5.2. La committente ha eseguito gli accertamenti in materia antimafia in conformità alla normativa vigente ed alla *lex specialis*.

5.2.1. Innanzitutto, va rammentato che, ai sensi dell'art. 1, commi 52, 52-*bis* e 53 della legge n. 190/2012, l'iscrizione nell'elenco delle imprese non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura della provincia dove hanno sede (c.d. *white list*) tiene luogo, nei rapporti negoziali con la pubblica amministrazione, della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatorie: pertanto, il meccanismo della *white list* possiede valore certificativo equivalente a quello della documentazione antimafia (in argomento v. T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, sez. I, 16 maggio 2022, n. 230).

Orbene, il seggio di gara ha appurato che -OMISSIS- s.c. a r.l. e le consorziate -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l risultano inserite nelle *white lists* delle Prefetture territorialmente competenti e che, al momento del controllo, era in corso l'*iter* di rinnovo dell'iscrizione (v. all. B resistente). Onde, in applicazione delle istruzioni prefettizie (doc. 4 produzioni 29.9.2022 della resistente), l'Amministrazione ha legittimamente considerato i prefati operatori economici iscritti alle liste in regime di proroga temporanea (sino all'esito del procedimento di rinnovo).

Inoltre, l'iscrizione nella *white list*, essendo equivalente alla documentazione antimafia, comprova la regolarità anche della posizione di tutti i membri della compagine sociale (cfr. art. 85 del d.lgs. n. 159/2011), con conseguente infondatezza delle censure di omessa istruttoria tanto nei confronti del signor -OMISSIS- -OMISSIS-, socio di maggioranza di -OMISSIS- s.r.l., quanto nei riguardi di -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l., socia unica di -OMISSIS- s.r.l.

Infine, contrariamente all'assunto ricorsuale, la fattispecie in esame non ricade nella sfera operativa dell'art. 23 del disciplinare di gara, a termini del quale, se l'aggiudicatario è in possesso della sola domanda di iscrizione alla *white list*, la stazione appaltante deve richiedere l'informazione antimafia attraverso la Banca dati nazionale unica (B.D.N.A.). Come si è detto, infatti, sia -OMISSIS- sia le due consorziate designate sono incluse negli elenchi prefettizi e, quindi, hanno già superato il vaglio degli uffici competenti, essendo in corso la sola verifica della permanenza dei requisiti ai fini del rinnovo dell'iscrizione.

5.2.2. Per le due società non iscritte nelle *white lists*, vale a dire -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., in data 23 dicembre 2021 A.N.A.S. s.p.a. ha inoltrato sulla B.D.N.A. le richieste di informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 (v. all. B resistente); in tali domande sono espressamente inclusi tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 ed all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011, tra i quali, per -OMISSIS- s.r.l., i soci ed amministratori -OMISSIS- -OMISSIS- ed -OMISSIS- -OMISSIS- ed i direttori tecnici -

OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché, per -OMISSIS- s.r.l., il socio e amministratore unico -OMISSIS- e la socia di maggioranza -OMISSIS-. s.r.l.

Per la seconda società il Ministero dell'Interno ha rilasciato in pari data l'informazione liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 76/2020 (v. sempre all. B resistente).

Per -OMISSIS- s.r.l., invece, la resistente non ha ricevuto riscontro entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 159 cit., onde si è legittimamente valsa della facoltà di procedere, contemplata dal comma 3 del medesimo art. 92 (ciò, oltretutto, in conformità all'art. 23 del disciplinare, in base al quale *“Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Semplificazioni, dalla consultazione della Banca dati (B.D.N.A.), la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia”*).

5.3. Nessun accertamento era necessario nei confronti di -OMISSIS- s.p.a. in amministrazione straordinaria e di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- a r.l. in liquidazione, le quali hanno ceduto ad -OMISSIS- s.r.l. un ramo d'azienda con atto in data 25 settembre 2019, né nei riguardi di -OMISSIS- s.r.l., che ha affittato ad -OMISSIS- s.r.l. un ramo d'azienda a decorrere dal 26 febbraio 2018 (v. all. C.1 resistente).

È vero che, come evidenziato dal ricorrente, la giurisprudenza ricomprende gli amministratori e i direttori tecnici della società cedente o affittante l'azienda nel novero dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, al fine di evitare l'affidamento dell'appalto ad un'impresa già utilizzata per commettere illeciti e “ripulita” attraverso un passaggio di mano. Ma tale estensione pretoria è limitata, ovviamente, ai trasferimenti avvenuti nell'anno antecedente al bando, operando il medesimo sbarramento temporale fissato dalla norma per l'ipotesi di cessazione dalla carica dei vertici amministrativi e tecnici dell'operatore concorrente (cfr. Cons. St., sez. V, 11 giugno 2018, n. 3607).

Donde l'evidente inapplicabilità della disposizione nel caso che ci occupa, essendo stato il bando pubblicato il 6 agosto 2021, ossia a distanza di circa tre anni e mezzo dall'atto di affitto e di quasi due anni da quello di cessione.

Nemmeno era dovuto il controllo dei requisiti nei confronti di -OMISSIS- s.r.l. e di -OMISSIS- s.r.l., in quanto non rientranti fra i soggetti indicati dall'art. 80, comma 3: non si tratta, infatti, di persone giuridiche proprietarie del capitale sociale delle società concorrenti, bensì di quello di -OMISSIS- -OMISSIS- s.r.l. (mentre solo quest'ultima società è socia della consorziata esecutrice -OMISSIS- s.r.l.: v. all. C2 resistente).

5.4. Da ultimo, si appalesa influente che, per i titolari di incarichi di vertice nelle imprese vincitrici, il seggio di gara non abbia richiesto i certificati dei carichi pendenti.

Infatti, gli acquisiti certificati del casellario giudiziale (all. D resistente) riportano le condanne penali irrevocabili e, quindi, costituiscono prova della non applicabilità di una causa espulsiva *ex art. 80, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 50/2016*, come previsto dall'art. 86, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. Risultano invece superflui i certificati dei carichi pendenti, che elencano i procedimenti penali ancora in corso a carico dell'imputato (cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. III, 13 marzo 2013, n. 1494).

6. Con il VI) mezzo -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a. sostiene che l'ente resistente avrebbe illegittimamente consentito al controinteressato di integrare la documentazione a comprova dei requisiti speciali, inviata solo parzialmente entro il termine perentorio assegnato.

Il motivo è manifestamente privo di pregio.

A differenza del previgente d.lgs. n. 163/2006, il d.lgs. n. 50/2016 non contempla un termine decadenziale per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione da parte del concorrente. Pertanto, in assenza di espressa previsione della *lex specialis* o della stazione appaltante, l'eventuale scadenza da quest'ultima indicata riveste natura meramente ordinatoria o sollecitatoria (cfr., *ex multis*, T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, sez. I, 11 maggio 2018, n. 157).

Ebbene, con nota in data 10 dicembre 2021 A.N.A.S. s.p.a. ha richiesto la consegna di una serie di documenti, ma ha imposto un termine perentorio solamente per una parte di essi: segnatamente, per le dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali aggiornate, per le autocertificazioni ai fini antimafia, nonché per le comunicazioni relative agli obblighi in materia di sicurezza, alle coordinate del conto corrente dedicato ed al direttore tecnico (v. doc. 69 ricorrente). La suddetta documentazione è stata tempestivamente inviata da -OMISSIS- (v. docc. 4-5 produzioni 12.5.2022 della resistente).

Invece, per la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria nessun termine è stato fissato dalla stazione appaltante, né era previsto dal disciplinare di gara. Onde legittimamente l'aggiudicatario ha trasmesso i documenti in questione il 22 febbraio 2022, dopo il sollecito inoltrato dalla committente il giorno precedente (v. docc. 6-7 produzioni 12.5.2022 della resistente).

7. Con il VII) motivo il deducente lamenta l'omessa espulsione del consorzio primo graduato ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, in seguito all'acquisizione del certificato dell'Agenzia delle Entrate in data 27 dicembre 2021 relativo a -OMISSIS- s.r.l.

La censura non può essere condivisa.

Si rileva anzitutto che -OMISSIS- s.r.l. ha effettivamente commesso una violazione tributaria definitivamente accertata, non avendo saldato un debito Iva di € 10.154,28, portato da una cartella di pagamento relativa all'anno di imposta 2018 e notificata il 26 febbraio 2020 (all. E resistente). La suddetta infrazione presenta i caratteri della gravità, in quanto l'importo insoluto supera la soglia di € 5.000,00, stabilita dall'art. 48-*bis* del d.p.r. n. 602/1973.

Come eccepito dal controinteressato, i termini di pagamento delle cartelle esattoriali in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, quale quella in discorso, sono stati sospesi dalla normativa emergenziale, che, però, li ha definitivamente fissati alla data del 30 settembre 2021 (cfr. art. 68 del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, e successive proroghe). Pertanto, la

dichiarazione resa il 9 settembre 2021, in sede di gara, non è falsa (doc. 75 ricorrente), ma dal 1° ottobre 2021 l'impresa ha perso il requisito della regolarità fiscale, perché non ha provveduto entro il mese di settembre 2021 né all'estinzione del debito, né alla presentazione di apposita istanza di rateizzazione (che ha inoltrato solamente il 22 luglio 2022: v. doc. 64 controinteressato).

Tanto premesso, -OMISSIS- s.r.l. è stata indicata da -OMISSIS- quale soggetto che mette il suo laboratorio di analisi accreditato a disposizione di -OMISSIS- s.r.l., affinché quest'ultimo operatore possa espletare il monitoraggio ambientale, ai sensi dell'art. 7.3 del disciplinare. Si tratta, quindi, di un fornitore / collaboratore del prestatore del servizio di monitoraggio e, quindi, del consorzio gareggiante, che apporta un requisito prescritto dalla legge di gara (cfr. il citato art. 7.3, che fa riferimento al "*soggetto che fornisce il laboratorio*").

Ora, in base all'opzione interpretativa più rigorosa, fondata sul principio costituzionale di buon andamento e sul principio comunitario di precauzione, occorre garantire l'affidabilità e l'onorabilità anche di chi, pur non assumendo il ruolo di concorrente, entri in rapporto con l'Amministrazione per effetto di un incarico conferito dalle imprese affidatarie della commessa pubblica, specialmente quando si tratti di un soggetto "indicato" per apportare requisiti altrimenti non posseduti dall'offerente, similmente ad un'impresa ausiliaria (in tal senso cfr., ad esempio, Cons. St., sez. II, 9 maggio 2022, n. 3585). Nel caso in esame, del resto, l'art. 7.3 del disciplinare prevedeva che il fornitore del laboratorio compilasse il D.G.U.E. e l'autocertificazione del possesso dei requisiti generali di cui all'Allegato 1-*bis*.

Tuttavia, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, il collaboratore "indicato" che si riveli privo dei requisiti di ordine generale può essere sostituito entro un termine all'uopo assegnato dall'Amministrazione. Da un lato, infatti, tale operazione non comporta una modificazione soggettiva della compagine offerente, riguardando un soggetto diverso dal

concorrente in senso stretto; dall'altro lato, sarebbe sproporzionato che l'operatore economico partecipante ad una gara subisse incolpevolmente le conseguenze di violazioni imputabili non a sé, ma ad un'impresa esterna (in tal senso, *ex aliis*, C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 31 marzo 2021, n. 276; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 agosto 2022, n. 584; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 27 gennaio 2021, n. 252, che ha censurato il rifiuto della stazione appaltante di accordare la sostituzione del progettista gravato da debiti fiscali). Dunque, in applicazione delle tracciate coordinate ermeneutiche, l'infrazione contributiva di -OMISSIS- s.r.l. non può riverberarsi in danno di -OMISSIS-, ma comporta unicamente la conseguenza che quest'ultima si avvalga di un diverso collaboratore. Onde, contrariamente all'assunto ricorsuale, A.N.A.S. s.p.a. non ha il potere - dovere di escludere il consorzio aggiudicatario dalla selezione, bensì l'onere di dare corso ad un ulteriore segmento procedimentale, concedendogli un adeguato termine per indicare un diverso fornitore del gabinetto di analisi.

8. Con il IX) mezzo dell'impugnativa -OMISSIS- deduce l'inidoneità dei DURC acquisiti da A.N.A.S. s.p.a., in quanto posteriori all'atto del 24 febbraio 2022 con cui è stata disposta l'efficacia della determina aggiudicataria.

La doglianza è inaccoglibile.

I DURC inizialmente depositati dalla resistente risultano in effetti richiesti dopo il compimento degli accertamenti svolti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione (v. all. A resistente). In seguito, tuttavia, l'ente ha prodotto altri DURC, aventi date antecedenti alla conclusione del sub-procedimento di controllo dei requisiti, dai quali risulta la regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali di -OMISSIS-, -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l., -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l. (doc. 9 produzioni 29.9.2022 della resistente).

Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, poi, non può ravvisarsi l'illegittimità degli impugnati atti della procedura per mancata prova del possesso ininterrotto del requisito in parola già a decorrere dalla

presentazione della domanda di partecipazione. Infatti, non solo la difesa del controinteressato ha prodotto tutti i DURC di -OMISSIS- relativi agli anni 2021 e 2022 (doc. 62 controinteressato), ma, in ogni caso, l'acquisizione di certificazioni regolari durante la fase di verifica dei requisiti integra la presunzione di regolarità contributiva anche per i periodi precedenti.

Per contro, nessuna dimostrazione contraria è stata fornita dal ricorrente, che contesta la sussistenza del requisito e, quindi, era gravato dall'onere della prova, secondo i principi generali stabiliti dall'art. 2697 cod. civ.

9. Con il X) motivo del gravame l'esponente deduce l'inutilizzabilità del certificato dell'Agenzia delle Entrate relativo a -OMISSIS-, per essere stato richiesto dalla stazione appaltante il 22 luglio 2021, vale a dire prima della domanda di partecipazione del concorrente, e rilasciato il 15 novembre 2021, ossia anteriormente all'aggiudicazione del 9 dicembre 2021 ed alla comunicazione di efficacia del 24 febbraio 2022.

La lagnanza è palesemente infondata.

Secondo pacifico indirizzo pretorio, in virtù dei principi di semplificazione amministrativa e di non aggravamento dell'*iter* procedimentale, l'Amministrazione può servirsi di atti e documenti già in suo possesso e, quindi, anche ottenuti in altri procedimenti (in argomento cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. V, 23 luglio 2018, n. 4445; Cons. St., sez. IV, 16 luglio 2007, n. 4011). La suddetta regola è stata codificata dall'art. 86, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 50/2016 proprio con riferimento ai certificati acquisiti nell'ambito delle procedure di gara.

Ebbene, come rappresentato dalla difesa pubblica, A.N.A.S. s.p.a. dispone di una banca dati interna, nella quale inserisce i certificati provenienti dalle numerose gare espletate (alle quali partecipano sovente le stesse imprese), da cui ha legittimamente tratto il documento in discussione.

Inoltre, la certificazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria possiede una validità di sei mesi dalla data del rilascio, ai sensi dell'art. 41 del d.p.r. n. 445/2000 e dell'art. 86, comma 2-*bis*, del d.lgs.

n. 50/2016. Pertanto, era senz'altro valida sia alla data dell'aggiudicazione, sia a quella di comunicazione dell'efficacia.

10. Con l'XI) e ultimo mezzo -OMISSIS- si duole di lacune nel possesso delle attestazioni SOA in capo a -OMISSIS-.

La contestazione è destituita di fondamento.

Infatti, alla certificazione SOA n. 8418AL/63/01 hanno fatto seguito, senza soluzione di continuità, le attestazioni SOA n. 8721AL/63/01, n. 9119AL/63/01, n. 9549AL/63/01 e n. 9687AL/63/01 (v. doc. 11 produzioni 29.9.2022 della resistente; contrariamente all'indicazione del ricorrente, invece, non risulta una certificazione n. 8721AL/67/01).

Peraltro, come evidenziato dalla difesa della società pubblica, la documentazione in parola è consultabile gratuitamente da chiunque sul sito ANAC (inserendo nella stringa di ricerca il codice fiscale dell'impresa).

11. In relazione a quanto precede, il ricorso principale introduttivo ed i motivi aggiunti proposti da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a. si appalesano infondati e vanno, quindi, rigettati.

Di conseguenza, l'impugnativa incidentale di -OMISSIS- s.c. a r.l. deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

12. Le spese di lite vanno parzialmente compensate fra -OMISSIS- e A.N.A.S. s.p.a., in considerazione dell'omessa ostensione, da parte dell'ente resistente, della documentazione acquisita in sede di verifica dei requisiti generali, mentre, per il residuo, sono poste a carico del ricorrente e liquidate in dispositivo.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei confronti del controinteressato -OMISSIS-.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale introduttivo e sui quattro ricorsi per motivi aggiunti, nonché sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:

- rigetta l'impugnativa principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Compensa parzialmente le spese di lite nei confronti dell'ente resistente e condanna -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a. al pagamento in favore di A.N.A.S. s.p.a. del residuo, che liquida forfettariamente nell'importo di € 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori di legge. Condanna -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- s.c.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore di -OMISSIS- s.c. a r.l., liquidandole forfettariamente nell'importo di € 3.000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e le persone citate.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Angelo Vitali, Consigliere

Liliana Felletti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Liliana Felletti

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.